

Roma, 30 gennaio 2008

**Circolare n. 28/2008**
**Oggetto: Autotrasporto – Ecobonus – Scadenza del 31 gennaio 2008 – DPR 9.11.2007 n.252 su G.U. n.5 del 7.1.2008 – DM 8.1.2008 su G.U. n.23 del 28.1.2008.**

Si rammenta che domani 31 gennaio scade il termine per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto delle domande per gli incentivi al trasporto combinato marittimo di cui alla legge n.265/2002 (cd *Ecobonus per le Autostrade del Mare*).

Com'è noto, possono chiedere gli incentivi le imprese che nel 2007 abbiano effettuato almeno 80 viaggi di cabotaggio nella stessa tratta marittima e che si impegnino a non scendere sotto quel livello per il triennio in corso e per quello successivo. Per cabotaggio si intende l'imbarco su nave destinata prevalentemente al trasporto merci (RO-RO e RO-PAX) di propri veicoli e cassemobili, accompagnati o meno dagli autisti. Con il decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto gli incentivi sono stati ammessi anche per l'imbarco delle bisarche, ovvero l'imbarco del corrispondente volume di carico espresso in metri lineari.

La misura degli incentivi, per le tratte nazionali è pari ad una percentuale variabile dal 20 al 30 per cento della tariffa corrisposta al vettore marittimo; per le tratte comunitarie la percentuale varia dal 10 al 25 per cento.

Rotte nazionali	Viaggi dall'1 gennaio al 22 novembre 2007		Viaggi dal 23 novembre 2007 e negli anni 2008 e 2009	
	Da 80 a 1599 viaggi	Oltre 1599 viaggi	Da 80 a 1599 viaggi	Oltre 1599 viaggi
Catania-Civitavecchia	20%	25%	28%	30%
Catania-Genova	20%	25%	28%	30%
Catania-Livorno	20%	25%	28%	30%
Catania-Napoli	20%	25%	28%	30%
Catania-Ravenna	20%	25%	28%	30%
Catania-Venezia	20%	25%	28%	30%
Civitavecchia-Palermo	20%	25%	28%	30%
Genova-Napoli	20%	25%	20%	25%
Genova-Palermo	20%	25%	28%	30%
Genova-T.Imerese	20%	25%	28%	30%
Livorno-Palermo	20%	25%	28%	30%
Livorno-Trapani	20%	25%	28%	30%
Messina-Salerno	20%	25%	28%	30%
Napoli-Milazzo	20%	25%	28%	30%
Napoli-Palermo	20%	25%	28%	30%
Napoli-T.Imerese	20%	25%	28%	30%
Palermo-Salerno	20%	25%	28%	30%
Trapani-Formia	20%	25%	28%	30%

Rotte comunitarie	Da 80 a 1599 viaggi effettuati negli anni 2007-2008-2009	Oltre 1599 viaggi effettuati negli anni 2007-2008-2009
Civitavecchia-Barcellona	20%	25%
Civitavecchia-Tarragona	20%	25%
Civitavecchia-Tolone	20%	25%
Genova-Algeciras	10%	12,50%
Genova-Barcellona	10%	12,50%
Livorno-Barcellona	20%	25%
Livorno-Tarragona	15%	18,75%
Livorno-Valencia	15%	18,75%
Palermo-Valencia	20%	25%
Salerno-Tarragona	20%	25%
Salerno-Valencia	20%	25%

f.to dr. Piero M. Luzzati

 Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.164/2007  
 Allegati due  
 D/cp

G.U. n.5 del 7.1.2008 (fonte Guritel)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2007, n. 252**  
**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della**  
**Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le**  
**imprese di autotrasporto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

**Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica**  
**11 aprile 2006, n. 205**

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, e' sostituito dal seguente:

«1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o societa' tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, e' concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.».

**Art. 2.**

**Oneri a carico dello Stato**

1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, fermo restando che la misura complessiva dei contributi non puo' superare le risorse allo scopo autorizzate dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, o da successivi provvedimenti che modifichino le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bianchi, Ministro dei trasporti

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

G.U. n.23 del 28.1.2008 (fonte Guritel)

**DECRETO 8 gennaio 2008**

**Misure percentuali dei contributi previsti dalla legge 22 novembre**  
**2002, n. 265, articolo 3, comma 2-quater e successivi decreti**  
**attuativi, a favore degli autotrasportatori che utilizzano le vie del**  
**mare.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Decreta:

**Art. 1.**

**Contributi**

1. Sulle rotte nazionali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 26 marzo 2007, citato in premessa, i contributi alle imprese di autotrasporto che utilizzano la modalita' marittima, cosi' come definite dall'art. 3, comma 1, del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, pure citato in premessa, ed in considerazione dell'emergenza determinata dai lavori di manutenzione sull'autostrada

A3 nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria sono fissati nelle misure percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al vettore marittimo:

Rotte nazionali	Da 80 a 1599 viaggi effettuati dal 1° gennaio al 22 novembre 2007	Da 1600 viaggi e oltre effettuati dal 1° gennaio al 22 novembre 2007	Da 80 a 1599 viaggi annui effettuati dal 23 novembre 2007 e negli anni 2008 e 2009	Da 1600 viaggi annui e oltre effettuati dal 23 novembre 2007 e negli anni 2008 e 2009
Catania-Civitavecchia	20%	25%	28%	30%
Catania-Genova	20%	25%	28%	30%
Catania-Livorno	20%	25%	28%	30%
Catania-Napoli	20%	25%	28%	30%
Catania-Ravenna	20%	25%	28%	30%
Catania-Venezia	20%	25%	28%	30%
Civitavecchia-Palermo	20%	25%	28%	30%
Genova-Napoli	20%	25%	20%	25%
Genova-Palermo	20%	25%	28%	30%
Genova-T. Imerese	20%	25%	28%	30%
Livorno-Palermo	20%	25%	28%	30%
Livorno-Trapani	20%	25%	28%	30%
Messina-Salerno	20%	25%	28%	30%
Napoli-Milazzo	20%	25%	28%	30%
Napoli-Palermo	20%	25%	28%	30%
Napoli-T. Imerese	20%	25%	28%	30%
Palermo-Salerno	20%	25%	28%	30%
Trapani-Formia	20%	25%	28%	30%

2. I contributi relativi alle rotte comunitarie, determinati sulla base dei criteri indicati nello Studio dell'Associazione amici della terra, citato in premessa, sono fissati nelle misure percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al vettore marittimo:

Rotte comunitarie	Da 80 a 1599 viaggi effettuati negli anni 2007-2008-2009	Da 1600 viaggi annui e oltre effettuati negli anni 2007-2008-2009
Civitavecchia-Barcellona	20%	25%
Civitavecchia-Tarragona	20%	25%
Civitavecchia-Tolone	20%	25%
Genova-Algeciras	10%	12,50%
Genova-Barcellona	10%	12,50%
Livorno-Barcellona	20%	25%
Livorno-Tarragona	15%	18,75%
Livorno-Valencia	15%	18,75%
Palermo-Valencia	20%	25%
Salerno-Tarragona	20%	25%
Salerno-Valencia	20%	25%

3. Le misure dei contributi di cui ai commi 1 e 2 restano in vigore per il triennio 2008-2010 e potranno essere rimodulate con successivo decreto, in funzione delle istanze pervenute e delle risorse disponibili.

## **Art. 2.**

### **Monitoraggio**

1. L'attivita' di monitoraggio preordinata alla verifica, nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente decreto, della sussistenza dello stesso numero di viaggi effettuati sulle tratte marittime interessate dal contributo, ovvero della sussistenza dello stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio per il quale hanno ricevuto i contributi medesimi, e' svolta dalle competenti strutture del Ministero dei trasporti, ovvero da soggetto a cio' espressamente incaricato da tali strutture.

2. L'attivita' di verifica, di cui al comma 1, sara' eseguita, anche a campione, dal momento in cui sono stati erogati i contributi e nel triennio successivo a quello per il quale i beneficiari hanno ricevuto i contributi stessi, mediante l'esame della documentazione inerente l'utilizzazione delle tratte marittime, in raffronto all'impegno assunto dall'impresa interessata all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici.

3. Il beneficiario dei contributi e' tenuto ad agevolare l'attivita' di verifica posta in essere, fornendo al soggetto incaricato della verifica ogni utile collaborazione.

4. Fatte salve cause di forza maggiore, in caso di accertato inadempimento dell'impegno di mantenere, per il secondo triennio successivo a quello per il quale il beneficiario ha ottenuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente, sulle tratte marittime interessate, verra' disposta la revoca del beneficio accordato. In tale ipotesi, le competenti strutture del Ministero dei trasporti procederanno al recupero delle relative somme, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.

5. Gli oneri per gli adempimenti di cui ai commi precedenti fanno carico alle risorse stanziare dalla legge n. 244/2007, citata in premessa.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro: Bianchi